



www.faib.it faib@confesercenti.it

Faib, importanti chiarimenti dal MEF sulla trasmissione dei corrispettivi

Il 30 aprile us il MEF, nell'ambito di un incontro con le associazioni di categoria di Rete Imprese Italia, tra cui la Confesercenti, convocato per ascoltare e analizzare le proposte e i contributi elaborati dalle singole associazioni di categoria ai fini della previsione di esonero ...

Segue a pag. 2

Credito d'Imposta per le spese bancarie a favore dei gestori carburanti, il Governo vara il decreto-legge di chiarimento.



In riferimento alla questione del vigente credito d'imposta a favore dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 1 commi 924-925 Legge n. 205/2017 e ss. (Legge di Bilancio 2018),

Segue a pag. 2

Petrolifera Adriatica, la Corte d'Appello di Roma rigetta la richiesta di sospensiva



La Corte d'Appello di Roma ha rigettato nell'udienza di oggi la richiesta di sospensiva del procedimento di condanna che vedeva soccombente Petrolifera Adriatica. In conseguenza di tale decisione, ...

Segue a pag. 3

Legittima difesa: ampliamento della sfera di definizione



Dal prossimo 18 maggio 2019 entrerà in vigore la Legge n. 36, approvata in via definitiva dalle Camere il 26 aprile u.s. e pubblicata su GU n. 102 del 3-5-19, ...

Segue a pag. 3

Faib, convocato il Comitato di colore di Italiana Petroli

Il comitato di colore Faib di Italiana Petroli (ex Api-Ip e Total-Erg) è stato convocato il 15 maggio presso la sede Confesercenti a Roma in via Nazionale 60 ...

Segue a pag. 4

Gestori aree autostradali Q8: rinnovato anche l'accordo aziendale per il contratto di fornitura.

Comunicato congiunto del 3 maggio 2019



[leggi il comunicato congiunto](#)

Segue a pag.4

Sciopero bianco del servito, slitta a Giugno l'inizio della protesta

[leggi il comunicato congiunto](#)

Segue a pag. 4

2

Faib, importanti chiarimenti dal MEF sulla trasmissione dei corrispettivi

Il 30 aprile us il MEF, nell'ambito di un incontro con le associazioni di categoria di Rete Imprese Italia, tra cui la Confesercenti, convocato per ascoltare e analizzare le proposte e i contributi elaborati dalle singole associazioni di categoria ai fini della previsione di esonero dall'adempimento della trasmissione telematica per alcuni tipi di attività, ha reso noto un orientamento chiaramente indirizzato all'esonero dei gestori carburanti. Questi ultimi, dunque, rientrerebbero tra quei soggetti per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale per quanto riguarda "le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione" (art.2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.696/1996).

Come è noto sulla questione della trasmissione dei corrispettivi nella categoria c'è una forte attenzione per quelle che saranno le determinazioni normative in materia.

La disciplina in materia all'**art.2 del D.Lgs. n.127/2015** al comma 1 prevede che i soggetti che effettuano le attività di commercio al minuto e assimilate, al cui art. 22 del D.P.R. 633/1972, memorizzano elettronicamente e trasmettono telematicamente all'Agenzia delle entrate i dati relativi ai corrispettivi giornalieri.

Il citato art.2 del D.Lgs. n.127/2015 è stato modificato dall'**art. 17 D.L. n. 119/2018** il quale prevede che:

- a partire dal 1° luglio 2019, per i soggetti che superano i limiti previsti dall'art. 18 del D.P.R. n. 600/1973 (volume d'affari annuo superiore a 400.000 €) è prevista l'entrata in vigore dell'obbligo di inviare telematicamente i corrispettivi all'Agenzia delle entrate;

- dal 1° gennaio 2020 l'obbligo diviene generalizzato per tutte le imprese a prescindere dal volume d'affari.

La stessa norma ha demandato a un decreto del MEF l'individuazione di specifici esoneri dall'obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, in ragione della tipologia di attività esercitata.

Nell'ambito di questa attività rimessa al MEF, il Ministero, su impulso delle Associazioni di categoria, avrebbe determinato in modo chiaro che i gestori carburanti rientrano tra quei soggetti per i quali è previsto l'esonero dall'obbligo di certificazione fiscale per quanto riguarda "le cessioni di beni iscritti nei pubblici registri, di carburanti e lubrificanti per autotrazione nei confronti di clienti che acquistano al di fuori dell'esercizio di impresa, arte e professione" (art.2, comma 1, lett. b) del D.P.R. n.696/1996).

Le intenzioni ministeriali, quindi, sembrano quelle di prevedere, con apposito decreto, l'esonero dall'adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi per quei soggetti che già sono esonerati dall'obbligo di certificazione fiscale ai sensi del D.P.R. n.696/1996. In questo senso nelle settimane scorse le organizzazioni dei gestori carburanti unitariamente avevano richiesto la stessa determinazione. Salvo colpi di scena, quindi, gli esercenti distributori carburante dovrebbero essere esonerati dall'adempimento della trasmissione telematica dei corrispettivi per quanto riguarda la parte *oil*, senza nessuna modifica sostanziale della situazione attuale. Gli stessi rientrerebbero, invece, nell'adempimento di trasmissione telematica dei corrispettivi solo per la parte *non oil*, quindi per le c.d. "attività collaterali" quali ad esempio bar, gommisti, etc. che sono attività soggette all'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi.

Per avere il quadro definito della norma, con l'elencazione puntuale degli esoneri, ovviamente occorre attendere la pubblicazione del decreto in oggetto.

FAIB Informa 7

Credito d'Imposta per le spese bancarie a favore dei gestori carburanti, il Governo vara il decreto-legge di chiarimento.

In riferimento alla questione del vigente credito d'imposta a favore dei gestori di impianti di distribuzione carburanti, di cui all'art. 1 commi 924-925 Legge n. 205/2017 e ss. (Legge di Bilancio 2018), il Governo con il nuovo Decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 (Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi) – pubblicato su GURI n. 100 del 30-4-2019 – ha stabilito all'art 16 le norme attuative in materia di "Credito d'imposta per le commissioni riferite a pagamenti elettronici da parte di distributori di carburante".

Il Decreto legge stabilisce che:

“Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 924, della legge 27 dicembre 2017, n. 205 valgono con riferimento alle cessioni di carburanti effettuate nei confronti sia di esercenti attività d'impresa, arte e professioni sia di consumatori finali. Nel caso in cui gli esercenti di impianti di distribuzione di carburante non contabilizzino separatamente le commissioni addebitate per le transazioni effettuate diverse da quelle per cessioni di carburante, il credito d'imposta di cui al citato 1, comma 924, della legge n. 205 del 2017, spetta per la quota parte delle commissioni calcolata in base al rapporto tra il volume d'affari annuo derivante da cessioni di carburante e il volume d'affari annuo complessivo.”

Si tratta dunque di una conferma, rispetto a quanto avevamo già indicato in sede di interpretazione della norma in argomento, tramite apposita nota esplicativa, verso la quale il MEF aveva garantito in più di un'occasione il proprio sostegno. Pertanto, con l'entrata in vigore dell'art. 16 del DL n. 34/2019, diventa effettivo il credito d'imposta sulle transazioni bancarie.

“Si tratta di un risultato politico sindacale di grande rilevanza, impensabile fino a poco tempo fa- ha detto Martino Landi, Presidente della Faib- La caparbieta delle Federazioni dei gestori e la giustezza della causa che le ha viste impegnate in una lunga battaglia hanno finalmente premiato la lunga insistenza. E' evidente che tale norma relativa al riconoscimento dei costi sostenuti per l'incasso delle vendite di carburanti è appena entrata in vigore e necessita di essere convertita in legge entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione.”

Ricordiamo che il Credito d'imposta, pari al 50 per cento delle commissioni addebitate agli esercenti di impianti di distribuzione di carburante, ai sensi del citato art. 1, commi 924 e 925, Legge n. 205/2017 e ss., ovvero così come determinate in relazione al nuovo art. 16 D.L. n. 34/2019 (Misure urgenti di crescita economica), può essere speso già a partire dalla prossima scadenza del 16 maggio 2019 p.v. E' appena il caso di ricordare che in sede di prima applicazione il credito va calcolato sui costi bancari per le transazioni con moneta elettronica sostenuti a partire dal 01.07.2018 sino al 31.12.2018, nella misura del 50%, al netto del volume d'affari derivante dalla vendita di merce diversa. Si ritiene infine che sia buona norma conservare l'estratto conto bancario dal quale risulta l'ammontare delle commissioni addebitate al distributore a fronte di acquisti carburanti tramite mezzi di pagamento elettronici da parte di consumatori e imprese.

Per ulteriori informazioni/assistenza ci si può rivolgere alle sedi territoriali di Faib Confesercenti

Petrolifera Adriatica, la Corte d'Appello di Roma rigetta la richiesta di sospensiva

La Corte d'Appello di Roma ha rigettato nell'udienza di oggi la richiesta di sospensiva del

procedimento di condanna che vedeva soccombente Petrolifera Adriatica. In conseguenza di tale decisione, risulta temporaneamente confermata l'esecutività del provvedimento del Tribunale di Roma del 19 ottobre 2018 e, pertanto, non solo l'acquisizione delle somme stabilite dal Tribunale di Roma, peraltro già pagate da Petrolifera Adriatica, ma anche l'ordine di applicazione delle previsioni economiche dell'Accordo del 16 luglio 2014.

“Si tratta di un'altra pronuncia del Tribunale che va nella direzione dell'ordine di applicazione dell'Accordo Esso del 2014 che testardamente Petrolifera si rifiuta di applicare, anche di fronte all'evidenza della normativa fino ad oggi costantemente confermata in sede giurisprudenziale con indirizzo costante. L'auspicio- dice il Presidente Faib Martino Landi- è che si possa prendere atto della definizione normativa del nostro settore e si possa procedere celermente con un confronto negoziale finalizzato a definire un Accordo che sappia coniugare le giuste esigenze dei gestori con un mercato concorrenziale e in rapido cambiamento. Ma per fare questo bisogna essere d'accordo non solo a sedersi al tavolo di confronto ma nutrire la stessa passione per concludere un accordo soddisfacente per le parti, ben sapendo che il miglior alleato di un operatore, integrato o meno che sia, è il gestore che è la faccia dell'azienda verso il consumatore e il mercato. Solo questo può ridare dignità ad una visione del mercato in chiave moderna”

Il comitato di colore Faib di Italiana Petroli (ex Api-Ip e Total-Erg) è stato convocato il 15 maggio presso la sede Confesercenti a Roma in via Nazionale 60 per discutere delle iniziative da intraprendere a seguito delle criticità riscontrate nelle relazioni con l'Azienda e dopo i ripetuti incontri.

I gestori di Italiana Petroli continuano a denunciare mancate risposte oggetto di contestazioni che si protraggono ormai da mesi, su tematiche centrali per la corretta gestione degli impianti: dal rimborso calcolato al delta pricing inadeguato e con

differenziali prezzi self/servito molto accentuati, alla permanenza dell'incomprensibilità delle scritture contabili ad altre importanti questioni.

I gestori di Italiana Petroli aderenti alla Faib segnalano la necessità di una risposta forte e decisa rispetto ad un comportamento che assume i profili della violazione degli accordi sindacali e per diversi profili dell'abuso di posizione dominante.

In virtù di tale situazione i gestori denunciano gravi e irreparabili danni commerciali.

Alla riunione parteciperà anche il team di esperti dell'ufficio legale della Faib per valutare le singole contestazioni.

Legittima difesa: ampliamento della sfera di definizione

Dal prossimo 18 maggio 2019 entrerà in vigore la Legge n. 36, approvata in via definitiva dalle Camere il 26 aprile u.s. e pubblicata su GU n. 102 del 3-5-19, recante alcune modificazioni al vigente Codice Penale, con particolare attenzione all'**ampliamento della sfera di applicazione dell'art. 52 CP in materia di "legittima difesa"**, quale scriminante oggettiva prevista dal nostro ordinamento giuridico nazionale, nonché alla riduzione dell'ambito applicativo dell'art. 55 CP in tema di "eccesso colposo".

A tal proposito, in via preliminare, per quanto attiene in particolare all'art. 52 CP, è appena il caso di ricordare che la legislazione vigente tale norma:

– esclude tuttora la punibilità di chi abbia commesso un fatto, configurato e sanzionato in condizioni ordinarie come reato (ad es. lesioni personali, omicidio etc.), qualora tale soggetto attivo vi sia stato costretto dalla legittima "necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un'offesa ingiusta";

– subordina l'applicazione di tale esonero penale alla sola condizione, tuttora indispensabile e suscettibile di accertamento specifico volta per volta, che la reazione a difesa del proprio od altrui diritto nei confronti di un altro soggetto (ad es.

malvivente comune o rapinatore) risulti essere adeguatamente proporzionata rispetto all'offesa minacciata da quest'ultimo;

– ravvisa tale vincolo di proporzionalità, nei casi di **"violazione di domicilio"** di cui al successivo art. 614 commi 1 e 2 CP, qualora taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati (ad es. in qualità di titolare di un esercizio commerciale) usi un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere la propria o la altrui incolumità, nonché i beni propri o altrui, se non vi sia desistenza e ricorra il pericolo d'aggressione.

Rispetto al quadro appena illustrato, ai sensi dell'**art. 1 della nuova Legge n. 36/2019** è prevista un'ulteriore estensione applicativa della legittima difesa, attraverso l'introduzione del principio generale secondo cui, nei casi sopra illustrati, **agirà sempre in stato di legittima difesa colui che compia un atto per respingere l'intrusione** realizzata da una o più persone con la violenza o con la minaccia dell'uso di armi o di altri mezzi di violenza fisica.

Per quanto concerne altresì l'art. 55 CP, occorre rammentare che parimenti a legislazione vigente tale norma prevede un rilevante limite all'istituto in questione, disciplinando come è noto l'eccesso colposo di legittima difesa qualora l'agredito ecceda colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'autorità ovvero imposti dalla necessità. In tal caso, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è preveduto come tale dal legislatore (es. lesioni colpose, omicidio colposo etc.). Tuttavia ai sensi dell'**art. 2 della nuova Legge n. 36/2019** è contemplata una sensibile attenuazione dell'eccesso colposo, introducendo il criterio secondo cui nelle fattispecie sopra descritte **la punibilità sarà esclusa qualora chi ha commesso il fatto** per la salvaguardia della propria o altrui incolumità **abbia agito** nelle condizioni di cui all'articolo 61, primo comma, n. 5) ovvero **in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto**. Sulla questione come si ricorderà Faib aveva svolto un'approfondita audizione in Senato, in sede di

discussione parlamentare della norma, nella quale aveva sottolineato la necessità di valutare lo stato di grave turbamento e di obiettiva inferiorità dell'agredito rispetto all'aggressore, non solo in casa ma anche sul posto di lavoro.

[Leggi la normativa](#)

Faib, convocato il Comitato di colore di Italiana Petroli

Il comitato di colore Faib di Italiana Petroli (ex Api-IP e Total-Erg) è stato convocato il 15 maggio presso la sede Confesercenti a Roma in via Nazionale 60 per discutere delle iniziative da intraprendere a seguito delle criticità riscontrate nelle relazioni con l'Azienda e dopo i ripetuti incontri.

I gestori di Italiana Petroli continuano a denunciare mancate risposte oggetto di contestazioni che si protraggono ormai da mesi, su tematiche centrali per la corretta gestione degli impianti: dal rimborso cali al delta pricing inadeguato e con differenziali prezzi self/servito molto accentuati, alla permanenza dell'incomprensibilità delle scritture contabili ad altre importanti questioni.

I gestori di Italiana Petroli aderenti alla Faib segnalano la necessità di una risposta forte e decisa rispetto ad un comportamento che assume i profili della violazione degli accordi sindacali e per diversi profili dell'abuso di posizione dominante.

In virtù di tale situazione i gestori denunciano gravi e irreparabili danni commerciali.

Alla riunione parteciperà anche il team di esperti dell'ufficio legale della Faib per valutare le singole contestazioni.

Gestori aree autostradali Q8: rinnovato anche l'accordo aziendale per il contratto di fornitura.

Comunicato congiunto
del 3 maggio 2019

[leggi il comunicato congiunto](#)

Sciopero bianco del servito, slitta a Giugno l'inizio della protesta

[leggi il comunicato congiunto](#)